

Contributi – Artigiani – Contributi cd. a percentuale – Accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Prescrizione – Decorrenza dalla data di notifica al contribuente dell’accertamento fiscale

Tribunale di Milano - 10.11.2011 n. 5404 - Dott.ssa Colosimo - B.A (Avv.ti Confalonieri, Cimino) - INPS-SCCI (Avv. Mostacchi)

In materia di contribuzione a percentuale la cui debenza discenda da un accertamento fiscale effettuato dall’Agenzia delle Entrate, il termine di prescrizione dei contributi medesimi decorre dalla data di notifica dell’accertamento suddetto al contribuente, non disponendo l’Ente previdenziale di poteri autonomi di accertamento del reddito, dipendendo lo stesso esclusivamente dal dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

FATTO - Con ricorso depositato il 9 maggio 2011, A. B. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro – l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820110037524621000, notificata l’1/4/2011, a mezzo della quale gli si ingiungeva il pagamento dell’importo complessivo di € 2.428,64 a titolo di contribuzione dovuta nella Gestione Separata dei Liberi Professionisti per l’anno 2004.

A fondamento dell’opposizione deduceva la prescrizione del diritto e, in ogni caso, l’insussistenza del credito azionato dall’Ente Previdenziale; chiedeva, pertanto, di revocare e dichiarare inefficace l’iscrizione della cartella per intervenuta prescrizione del debito contributivo e sanzionatorio oltre che per infondatezza nel merito.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituiva ritualmente in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto dell’opposizione e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all’udienza del 10 novembre 2011, il Giudice invitava le parti alla discussione all’esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai

sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

DIRITTO - L'opposizione deve essere rigettata.

L'eccezione di prescrizione infondata.

Come si evince dalla produzione documentale di parte opponente, con avviso bonario del 3/8/2010, INPS ha provveduto a richiedere ad A. B. il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, legge 335/1995, con decorrenza 1/1/2004 (doc. 2, fascicolo opponente).

L'art. 2, co. 26, legge 335/1995 prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti, di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

La base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale che deve risultare dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi svolti dall'Agenzia delle Entrate, ed è definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione secondo i criteri di cui all'art. 54 T.U.I.R..

Non v'è chi non veda come il termine prescrizione possa decorrere esclusivamente dal momento in cui il diritto può essere esercitato e, più in particolare, dal momento in cui l'Ente è posto nelle condizioni di conoscere della sussistenza dell'obbligo contributivo.

Tale momento non può che essere successivo alla trasmissione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

Nel caso di specie, come si evince dalla produzione documentale dell'opposto (cfr. verbale udienza del 10/11/2011), la dichiarazione dei redditi è stata presentata il 31/8/2005: ne consegue che, al momento dell'invio dell'avviso bonario (3/8/2010), il termine prescrizione quinquennale non era ancora decorso.

Le eccezioni nel merito sono parimenti infondate, atteso che nel caso di specie l'obbligo contributivo deriva *ex lege* da una dichiarazione resa dal contribuente

medesimo.

Per tutti questi motivi, l'opposizione deve essere rigettata.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, A. B. deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 431 c.p.c..

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c. si riserva la motivazione a 5 giorni.

(Omissis)